PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI ZAFFERANA ETNEA ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CALAMITA' NATURALI

Art. 8

Nei comuni dichiarati disastrati e gravemente danneggiati delle province di Napoli, Avellino, Salerno e Potenza le spese per la realizzazione di infrastrutture in attuazione dei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono poste a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, entro limiti stabiliti dal CIPE con la delibera prevista dall'articolo 2 della medesima legge. A tal fine i comuni interessati presentano domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che nei successivi trenta giorni provvede al relativo finanziamento. Le iniziative produttive previste nei citati piani sono ammesse a contributo con le modalita' di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Il contributo di cui al precedente comma 3 e' corrisposto nella misura pari a quella prevista per le iniziative da insediare nelle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Versione in vigore dal 1 febbraio 1985, non più in vigore dal 3 aprile 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamita' naturali
Estremi	Decreto-legge 1 febbraio 1985, n. 9
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-in-favore-della-popolazione-di-zafferana-etnea-ed-altre/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it